

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

XLVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.
<b>Congedo :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	555
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea</i> ):	
Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915. (2700). . . . .	555
PRESIDENTE . . . . .	555, 557, 558, 560
CAMANGI . . . . .	557, 558
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	557, 559, 560
MISEFARI . . . . .	558, 560
TERRANOVA, <i>Relatore</i> . . . . .	558
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
GAGLIARDI: Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di Venezia e Firenze. ( <i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (919-B) . . . . .	560
PRESIDENTE . . . . .	560
GAGLIARDI . . . . .	560
<b>Sull'ordine dei lavori</b>	
DI NARDO . . . . .	561
PRESIDENTE . . . . .	561
<b>Votazione segreta :</b>	
PRESIDENTE . . . . .	561

La seduta comincia alle 17,50.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Arenella.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 (2700).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915 ».

Le riunioni precedenti in cui si è discusso del provvedimento sono quelle del 1° febbraio e 13 aprile scorsi.

Il disegno di legge originariamente consisteva di un solo articolo del seguente tenore:

« Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, è prorogato al 15 aprile 1964 ».

Successivamente venivano proposti due gruppi di emendamenti, uno del Governo

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1961

e l'altro dei deputati De Pasquale, Misefari, Minasi e Giorgi.

Il Governo proponeva il seguente articolo aggiuntivo:

« L'autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi e 500 milioni di cui all'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è aumentata di lire 1 miliardo e 200 milioni.

La spesa di lire 1 miliardo e 200 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1960-61.

All'onere relativo sarà provveduto con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio ».

I deputati De Pasquale, Misefari, Minasi e Giorgi, a loro volta, proponevano i seguenti articoli aggiuntivi:

## ART. 2.

« Per l'esecuzione di opere riguardanti l'attuazione dei piani regolatori o la costruzione di edifici pubblici nonché relative allo sbaraccamento ed alla costruzione di case popolari, a totale carico dello Stato nei comuni colpiti dal terremoto del 1908 e del 1915, è autorizzata la spesa di 10 miliardi così ripartita:

Esercizio 1960-61	. . . . .	L. 1.200 milioni.
» 1961-62	. . . . .	» - 800 »
» 1962-63	. . . . .	» 2.000 »
» 1963-64	. . . . .	» 2.000 »
» 1964-65	. . . . .	» 2.000 »
» 1965-66	. . . . .	» 2.000 »

L'amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad impegnare subito anche le annualità successive ».

## ART. 3.

« Le nuove costruzioni previste dalla presente legge saranno effettuate di preferenza sulle aree già occupate dallo Stato per sede di ricoveri provvisori e poi trasferite ai comuni e agli Istituti autonomi per le case popolari ».

## ART. 4.

« Le case costruite in base alla presente legge devono essere assegnate con preferenza assoluta alle famiglie che ancora sono allog-

giate nelle baracche o nelle casette a semplice elevazione, costruite a suo tempo come ricoveri provvisori da demolire nonché alle famiglie le cui case, a giudizio del genio civile, siano state rese inabitabili in conseguenza delle scosse telluriche verificatesi il 24 marzo 1961 ».

## ART. 5.

« I canoni di affitto delle case costruite in virtù della presente legge sono equiparati a quelli previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 640 ».

Ambedue i sopraddetti gruppi di emendamenti comportano oneri finanziari; sicché la Commissione nella seduta del 13 aprile discuteva i principi base dei due gruppi di emendamenti, approvando quello dell'emendamento governativo e respingendo quello del secondo gruppo di emendamenti.

L'articolo aggiuntivo del Governo veniva rimesso, per il prescritto parere sulle conseguenze finanziarie, alla Commissione Bilancio; la quale, a sua volta, proponeva di sostituire l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo con i seguenti tre altri:

## ART. 2.

« Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguardanti l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi è autorizzata la spesa di lire 1.895.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 295 milioni nell'esercizio 1960-61, e di lire 400 milioni nell'esercizio 1961-62 e di lire 1.200 milioni nell'esercizio 1962-63 ».

## ART. 3.

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi delle opere prevedute dalla presente legge, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi ».

## ART. 4.

« Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge negli esercizi 1960-1961 e 1961-62 si farà fronte rispettivamente

## III LEGISLATURA. — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1961

mediante riduzione di lire 295.000.000 dai capitoli n. 142 e n. 143 della legge 16 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1960-61 e per lire 400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »:

A sua volta, infine, il Governo propone, con un emendamento presentato poco fa, di integrare i tre articoli proposti dalla Commissione Bilancio con il seguente altro:

« Gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 possono essere utilizzati altresì per la costruzione a totale carico dello Stato di edifici pubblici anche di interesse degli enti locali, nelle città di Messina, Reggio Calabria e Palmi ».

CAMANGI. Vorrei chiedere un chiarimento al Governo ed al Relatore. Dalla lettura testé fatta dal Presidente dei quattro articoli aggiuntivi al disegno di legge originario si rileva che indubbiamente il più importante di essi è il primo, ossia l'articolo 2, che stabilisce uno stanziamento di fondi per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo precedente.

Ora, l'articolo 1 fa riferimento alla legge 11 dicembre 1952, n. 2467, e più precisamente agli articoli 1 e 2 di detta legge, il secondo dei quali autorizza fino al 15 aprile 1961 l'applicazione di certe norme particolari per i centri colpiti dal terremoto del 1908, e di certe altre norme particolari contenute nel regio decreto 25 aprile 1915, n. 582 e concernenti i piani regolatori delle città colpite dal terremoto del 1915.

Ora io domando: se si è sentita la necessità di prorogare il termine anche per quanto riguarda i piani regolatori dei comuni colpiti dal terremoto del 1915 e se il trattamento riservato ai piani regolatori di questi comuni prevedeva anch'esso il concorso da parte dello Stato (nell'ammortamento dei mutui per lo meno) perché nell'articolo 2 del disegno di legge in esame si fa menzione di uno stanziamento relativo solamente ai comuni colpiti dal terremoto del 1908, e non di quelli colpiti dal terremoto del 1915?

In altri termini: o per i comuni colpiti nel 1915 non sussiste più il problema, essendo già stata risolta la questione dei piani regolatori, ed allora appare utile, necessaria e giustificata l'omissione nei loro riguardi del-

l'articolo 2; o, invece, per questi comuni è ancora aperta la questione del piano regolatore, o quanto meno del suo ampliamento (tanto che è stata avvertita la necessità di prorogare il termine fissato nel 1952) ed allora è evidente che nasce un problema di spesa anche per i comuni colpiti dal terremoto del 1915. Vorrei avere qualche chiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Questo chiarimento l'onorevole Camangi lo chiede, evidentemente, all'onorevole Relatore. Io penso, però, che sia il caso che dica qualcosa al riguardo l'onorevole Sottosegretario, dato che gli articoli aggiuntivi, di cui ho testé dato lettura, vengono presentati, appunto, dal Governo.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La richiesta dell'onorevole Camangi si riferisce, in particolare, a quanto è stato letto qui come articolo 2 o come articolo 3?

CAMANGI. Come articolo 2.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. D'accordo allora.

Vede, onorevole Camangi, il progetto di legge fu presentato come articolo unico in quanto la ragione di esso, come fu spiegato a suo tempo, risiedeva nel fatto che erano sorte delle difficoltà nella utilizzazione di fondi già stanziati. E questo, in quanto la Corte dei conti ad un certo momento si era rifiutata, nell'imminenza della scadenza del termine previsto dalla legge in vigore, di registrare i provvedimenti relativi a queste operazioni. Aveva cioè detto: volete registrare ora dei provvedimenti di finanziamento quando tutto, secondo la legge, deve considerarsi finito con il 15 aprile 1961? Non registreremo più!

Ed erano rimasti dei fondi non utilizzati e non utilizzabili, appunto, per questo ostacolo.

Questa fu l'origine del disegno di legge. Venuto esso in discussione davanti a questa Commissione, la stessa sollevò — oltretutto il problema formale, cui si riferiva appunto l'articolo unico di cui ho parlato — anche un problema, diciamo così, sostanziale. Si domandò, infatti, la Commissione se le opere sono tutte finanziate o, per caso, dovremo fare poi un'altra legge per stabilire nuovi finanziamenti allo scopo di procedere al completamento di queste opere?

Di fronte a questo quesito la discussione venne sospesa ed il Ministero fece una rapida indagine da cui risultò che occorrevano ulteriori fondi per completare qualche cosa dei piani regolatori di Palmi, Reggio Calabria e Messina. Fu fatto il computo di ciò che occor-

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1961

reva per completare questi piani regolatori e si vide che necessitavano ancora un miliardo e 200 milioni. Ed allora si volle integrare il disegno di legge e, prorogando i termini per l'utilizzo dei fondi già stanziati, si sentì il bisogno di aggiungere un finanziamento ulteriore di un miliardo e 200 milioni, appunto, per il completamento di quelle opere relative ai piani di queste città che non erano state ancora portate a termine.

A questo punto però incappammo nelle difficoltà opposte dalla Commissione Bilancio. Perché, infatti, il Tesoro aveva previsto di ricavare questa somma di un miliardo e 200 milioni da un aumento della addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937 e successive modificazioni, ma questo aumento di addizionale in atto si trova presso il Senato ed è in discussione davanti a quella Commissione Finanze e tesoro; per cui la Commissione Bilancio disse: non potete acquisire un finanziamento con una legge ancora in corso di approvazione!

Per superare questa difficoltà, la stessa Commissione Bilancio ha proposto, appunto, questi articoli aggiuntivi di cui è stata data poco fa lettura, per cui nel frattempo si utilizzano i residui delle precedenti leggi, mentre l'ulteriore somma di un miliardo e 200 milioni, anziché sull'esercizio finanziario 1961-1962, si stanzierà su quello 1962-63.

E da rimarcare, però, che è stato proposto dalla Commissione Bilancio anche un articolo che autorizza il Ministro ad assumere gli impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio purché gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti effettivi.

Questo *iter* complicato di questa legge che aveva, prima, un fine molto semplice e che investiva tanto i paesi danneggiati dal terremoto del 1908 quanto quelli del terremoto del 1915.

Adesso, sulla base di tutte le ricerche fatte, si deve supporre che, non soltanto prorogando i termini verranno utilizzati i fondi precedentemente disposti, ma utilizzando altresì i nuovi fondi, sarà possibile mettere la parola fine a tutti questi piani regolatori!

**PRESIDENTE.** Sodisfatto l'onorevole Camangi?

**CAMANGI.** Non molto, per la verità! Perché, quel che mi rimane ancora oscuro è questo: le norme del decreto dell'aprile 1915, n. 582 che è quello che l'articolo 2 della legge del 1952 proroga non oltre il 15 aprile 1961,

quelle norme riguardano i piani regolatori e stabiliscono, fra l'altro, che i mutui che quei comuni dovranno assumere per il proprio piano regolatore od anche per il piano di ampliamento, graveranno per la metà, quanto ad interessi e ammortamento, sullo Stato. Ma, diceva qualcosa di più quello stesso decreto del 1915 e cioè, mentre affermava che ciò doveva avvenire entro cinque anni, che poi venivano prorogati, stabiliva che entro tale limite di tempo potevano essere contratti uno o più mutui, secondo le esigenze locali, ecc..

Ora, io dico questo: se il problema per i danneggiati dal terremoto del 1915 non esiste più, in questo caso non vedo la ragione per cui si debba ulteriormente prorogare questa scadenza, per quanto riguarda, diciamo, i comuni della Marsica, colpiti dal terremoto del 1915; se, invece, si è sentito il bisogno di prorogare questa scadenza, se cioè si è sentita la necessità di autorizzare oltre il 15 aprile 1961 — lo dico con le stesse parole della legge — l'attuazione delle norme del decreto del 1915, per il completamento dei piani regolatori o di ampliamento, ciò vuol dire, secondo me, che prorogando questo termine si consentirà a questi comuni di contrarre, eventualmente, qualche altro mutuo. Ed allora, i fondi per il concorso nella misura della metà da parte dello Stato, dove si vanno a prendere?

Questa la mia domanda che attende un chiarimento!

**MISEFARI.** Avrei anch'io qualcosa da dire.

**TERRANOVA, Relatore.** Potrei subito rispondere all'onorevole Camangi.

**PRESIDENTE.** Poiché vi è probabilmente in animo, da parte di un settore della Commissione, di presentare una richiesta di rimesione in Aula, non credo sia il caso di spendere molte parole, per poi concludere la discussione con un nulla di fatto!

**CAMANGI.** Stando così le cose, sarebbe il caso, a mio avviso, di concludere almeno questa fase, con un preciso chiarimento alla mia domanda.

**PRESIDENTE.** Chiede di parlare l'onorevole Misefari. Ne ha facoltà.

**MISEFARI.** Credo di poter dire, dopo i chiarimenti dati dall'onorevole Sottosegretario di Stato, che risulta evidente come non ci sia nulla di nuovo sotto il sole!

Voglio dire soltanto che noi ci aspettavamo che, dalle discussioni della Commissione Bilancio, dalle consultazioni con il Tesoro e dagli orientamenti nuovi da parte del Ministro dei lavori pubblici e, quindi, anche

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 GIUGNO 1961

del Sottosegretario di Stato qui presente, venisse a noi qualcosa di più concreto e sostanziale. Al contrario, siamo rimasti allo stesso punto di prima, mi pare. Non sembra a me esservi nemmeno un minimo sforzo per vedere se sia possibile aggiungere qualcosa circa quella che era la nostra richiesta di allora e che formulammo in modo molto preciso, indicando la somma di 5 miliardi sui 16 miliardi già previsti dal relatore di maggioranza al Senato, De Unterrichter. Noi avevamo limitato, proprio per rendere possibile l'approvazione di questa legge, la richiesta a questo: 5 miliardi, come primo acconto, e così vedere se con essa si poteva rientrare nella possibilità di completare le opere ancora da farsi.

Invece, ripeto, non ci viene nulla di nuovo e ci troviamo riportati al punto di partenza.

Noi avevamo fatto una richiesta giustissima e non è vero che mancano i soldi!

Ho letto su *24 Ore* (giornale che non può certo essere accusato di filocomunismo) che è stata esaudita una richiesta del Presidente della Camera, onorevole Leone, richiesta concernente 4 miliardi per la costruzione di case popolari a Napoli.

Tutti sappiamo, d'altra parte, che, per la politica dell'onorevole Fanfani in Calabria, sono stati trovati 10 miliardi.

Cosa significa questo? Significa che per tutto si trovano i soldi, fuorché per le città terremotate, per le quali — su una base non soltanto giuridica ma anche morale — rivendichiamo una somma ben precisa e definita.

Le città terremotate avevano ricevuto dalla solidarietà internazionale somme colossali. Ebbene, non hanno avuto mai niente!

La richiesta di 5 miliardi, onde poter completare il piano regolatore, l'abbiamo avanzata con la certezza che il Governo ne avrebbe preso buona nota. E tutta la Commissione, allora, si dimostrò solidale con tale richiesta. Il Governo se ne viene, ora, con 2 miliardi e 200 milioni...

Condivido, poi, le osservazioni dell'onorevole Camangi. Esiste una contraddizione che occorre sanare, accordando anche alle città della Marsica che subirono il terremoto nel 1915, il contributo statale.

Vorrei infine far rilevare all'onorevole Sottosegretario che gli accertamenti compiuti dal Ministero non corrispondono alla realtà dei fatti. Sono accertamenti *ad usum delphini*, cioè fatti allo scopo di poter giustificare l'esiguità dei fondi stanziati.

Per tutte queste ragioni la mia parte chiede, a nome di un decimo dei componenti della

Camera, la sospensione della discussione e la rimessione del disegno di legge all'Assemblea.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono passate alcune settimane da quando per l'ultima volta la Commissione ebbe ad occuparsi di questo argomento. Ritengo, comunque, che tutti i membri della Commissione ricordino che nell'ultima seduta venne conclusa la discussione e che si sarebbe giunti alla votazione qualora non fosse sorta la necessità di chiedere un parere alla Commissione del Bilancio in relazione ad un nuovo stanziamento.

La Commissione Bilancio non ha apportato alcuna variazione a ciò che era stabilito, soltanto ha spostato lo stanziamento da un esercizio all'altro, pur consentendo l'utilizzazione dello stesso nel corso dell'esercizio che ha inizio il 1° luglio.

Vorrei, poi, fare un'altra considerazione. Non significa nulla dire, onorevole Misefari, che 5 miliardi o 6 o 10, sono una richiesta modesta o eccessiva. Ella deve a me un chiarimento ed una risposta a quesiti posti più volte: oltre alla via Antonello da Messina, occorre fare anche un'altra o più vie? In relazione alla piazza « x » è necessario sistemare anche la piazzetta « y »?

Se ella afferma queste cose, il Governo provvederà agli opportuni accertamenti.

Ma, quando il Governo stesso afferma che, a completamento del piano regolatore, occorre provvedere alla costruzione degli edifici *a*, *b*, *c*, io non credo che si abbia il diritto di smentire genericamente tali affermazioni.

Si potrebbe smentire il Governo richiamandosi ad opere previste dal piano regolatore e non attuate. Perché è questo l'impegno che ha preso il Governo e solo in relazione ad esso deve stabilire i fondi.

Voi avete pienamente il diritto di richiedere la rimessione in Aula, però, dovete assumervi la responsabilità di ulteriori ritardi. Debbo, infatti, far presente che questo provvedimento, nei limiti che esso si proponeva, è molto urgente.

Avrei voluto, come rappresentante del Governo, che fosse stato approvato senz'altro quel semplice articolo e che poi si pensasse, con altro provvedimento, a tutto il resto. Infatti, quell'articolo di tre righe era indispensabile — e qui mi rivolgo all'onorevole Camangi — sia per le città danneggiate dal terremoto del 1908, sia per quelle danneggiate dal terremoto del 1915. Con quel provvedimento era stanziata una somma per fronteggiare le necessità di quelle città: a questo si è voluto aggiungere un provvedimento in-

tegrativo per le città di Parma, Reggio e Messina per cui non c'erano fondi adeguati.

MISEFARI. Volevo rispondere alle osservazioni sollevate dall'onorevole Sottosegretario perché è giusto che io mi meravigli della sua meraviglia.

Innanzitutto, noi non abbiamo accettato quelle cifre.

Per quanto, poi, riguarda la genericità delle nostre richieste, questo non è vero perché ciò è stato chiarito con una precisa elencazione; c'è tutto un elenco delle opere che noi abbiamo chiesto.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non come opere, ma come piano regolatore: nessuno può aver mai pensato che il terremoto abbia mandato giù la copertura di un torrente!

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Misefari, pervenutami per iscritto, è corredata dal prescritto numero di firme, la cui validità sarà accertata dalla Segreteria della Camera.

Sospendo, pertanto, la discussione del disegno di legge.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di Venezia e Firenze (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (919-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Gagliardi: « Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di Venezia e Firenze », approvata, con modificazioni, dalla VII Commissione permanente del Senato.

Relatore sul provvedimento è l'onorevole Frunzio, oggi assente. È, però, presente fra noi il proponente, onorevole Gagliardi, e a lui do l'incarico di sostituirsi al Relatore nel riferire alla Commissione sulle modificazioni apportate dal Senato al testo da noi approvato il 13 novembre scorso.

GAGLIARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non dovrò perdere e far perdere molto tempo.

Il Senato ha voluto allargare, estendere a tutti i laboratori sperimentali esistenti presso le cattedre di scienza delle costruzioni delle facoltà di ingegneria delle Università e dei Politecnici, la abilitazione ad esprimere il

parere sui materiali da costruzione e, quindi, venir inclusi nell'elenco dei laboratori ufficiali di cui ai regi decreti del 1939, che nel testo della proposta di legge sono ricordati.

D'altra parte, questa Commissione ha già avuto modo di esaminare, discutere e approvare, prima ancora del Senato, la mia proposta di legge e, quindi, non rimane a me che accedere ora al criterio, più largo, più estensivo, adottato dall'altro ramo del Parlamento e augurarmi che anche sulle modifiche introdotte dal Senato possa aversi ancora, in questa sede, l'unanime accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« I laboratori sperimentali annessi alla cattedra di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di architettura di Venezia e di Firenze si devono ritenere inclusi nell'elenco dei laboratori ufficiali, previsti dai regi decreti 16 novembre 1939, nn. 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235 ».

La VII Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

« I laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni delle facoltà di ingegneria delle Università e dei Politecnici, nonché a quelle degli Istituti universitari di architettura, sono inclusi nell'elenco dei laboratori ufficiali di cui ai regi decreti 16 novembre 1939, nn. 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235 ».

Pongo in votazione la sostituzione delle parole: « degli istituti universitari di architettura di Venezia e di Firenze si devono ritenere », con le altre: « delle facoltà di ingegneria delle università, e dei Politecnici, nonché a quelle degli istituti universitari di architettura, sono ».

(È approvata).

Conseguentemente alla modifica apportata al testo dell'articolo unico, è stato modificato anche il titolo della legge.

La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di Venezia e Firenze ».

La VII Commissione permanente del Senato della Repubblica lo ha così modificato:

« Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi alle cattedre universitarie di scienza delle costruzioni ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Sull'ordine dei lavori.

DI NARDO. Signor Presidente, vorrei far presente che più volte abbiamo avuto occasione di sollecitare in questa sede l'interessamento dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici relativamente alle modifiche alla legge sul riscatto delle case economiche e popolari e, a sua volta, l'onorevole Ministro si è più volte impegnato in tal senso, lo scorso anno, ricordo, in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici e poi ancora successivamente.

Noi ora preghiamo lei, signor Presidente, di voler intervenire presso il Ministro perché ci si decida finalmente ad affrontare, e risolvere possibilmente, il problema. In caso diverso ci vedremo costretti a chiedere la discussione delle nostre proposte di legge in materia.

PRESIDENTE. Devo dire all'onorevole Di Nardo quanto mi risulta e, cioè, che il relativo provvedimento è stato predisposto dal Ministro dei lavori pubblici e che allo stato attuale delle cose credo si trovi nelle mani dei ministri competenti, per eventuali osservazioni. Per cui, dovrebbe essere imminente l'esame del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri.

Comunque, mi renderò interprete delle sollecitazioni e vedrò di raccogliere tutte le informazioni al riguardo.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge:

GAGLIARDI: « Riconoscimento dei laboratori sperimentali annessi alle cattedre di scienza delle costruzioni degli Istituti universitari di Venezia e Firenze » (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (919-B):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Angelini Giuseppe, Baroni, Beccastrini, Biaggi Francantonio, Biagioni, Bontade Margherita, Bottonelli, Busetto, Buzetti, Camangi, Cavazzini, Cengarle, Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Ivano, De Capua, Di Leo, Di Nardo, Giorgi, Lombardi Giovanni, Marconi, Misefari, Ripamonti, Sarti e Terranova.

È in congedo:

Arenella.

La seduta termina alle 18,45.

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI